MEMORIA - CONFESERCENTI NAZIONALE

Camera dei deputati - XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 2179

«Disposizioni per l'istituzione del salario minimo»

Audizione del 22 luglio 2026

La proposta si compone di otto articoli. Gli articoli 1 e 2 identificano la retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost. nel trattamento economico complessivo - minimo tabellare, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità fisse e continuative - previsto dal CCNL di settore stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative, con un trattamento economico minimo orario comunque non inferiore a 9 euro lordi. L'articolo 3 attribuisce prevalenza, in caso di pluralità di CCNL, a quello delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria merceologico-produttiva. Seguono l'ultrattività dei contratti scaduti (art. 4), una Commissione ministeriale per l'aggiornamento della soglia (art. 5), un procedimento giudiziale a iniziativa sindacale (art. 6), un Fondo di accompagnamento (art. 7) e la norma di efficacia (art. 8).

Confesercenti apprezza in particolare tre aspetti della proposta di Legge. Si valuta **positivamente l'ancoraggio del trattamento economico complessivo ai CCNL stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative** e il conseguente **rinvio alle parti sociali** quali autorità salariali proprie del sistema: la retribuzione ex art. 36 Cost. trova la propria misura naturale nella contrattazione collettiva di qualità e non in un parametro determinato in via autoritativa. Condivisibile è altresì **l'obiettivo di contrasto al dumping contrattuale**: la proliferazione dei contratti collettivi - oltre mille depositati presso il CNEL, in larga parte sottoscritti da organizzazioni prive di effettivo radicamento - è la principale causa del lavoro povero nei nostri settori.

Il quadro normativo vigente rende però la proposta non necessaria e, sotto due profili, regressiva.

1. Il TEC è già disciplinato, e in termini più ampi. Il **d.l. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112**, regola già la materia: l'art. 7 individua il salario giusto nel TEC dei CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (comma 2) e **vieta ai contratti diversi di prevedere un TEC inferiore** (comma 3). Il trattamento retributivo, dunque, esiste già ed è costruito **dalle parti**: la soglia legale dei 9 euro non vi aggiunge tutela, mentre introduce un riferimento destinato a operare nel tempo come parametro sostitutivo, spostando il baricentro della determinazione salariale dal contratto alla legge.

2. La rappresentatività: criteri assenti e criteri sottratti. L'intero impianto poggia sulla nozione di organizzazioni «comparativamente più rappresentative» senza definirne alcun criterio di misurazione. È il nodo su cui **sono in corso tavoli tra le parti sociali** e sul quale il versante datoriale ha già condiviso un documento comune.

In conclusione, Confesercenti condivide la finalità della proposta e l'impostazione che àncora la retribuzione adeguata al TEC dei CCNL comparativamente più rappresentativi, ma osserva che **quella impostazione è già legge**, con una nozione di TEC più ampia di quella qui proposta e facendo salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva (art. 18, comma 4). Ciò che resta da fare - la definizione dei criteri di rappresentatività ai fini contrattuali - è **oggetto di un percorso negoziale già avviato tra le parti**, cui il legislatore ha correttamente scelto di rinviare. La priorità è dare centralità e certezza al contratto collettivo: sostenerne l'applicazione effettiva, potenziare la vigilanza e lasciare alle parti le regole sulla rappresentanza.